



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 125

della Giunta comunale

OGGETTO: Presa atto dell'assegnazione di personale da parte del Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione della PAT e approvazione convenzione di collaborazione tra l'ente e il Consorzio delle cooperative sociali trentine Consolida s.c.s.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **ventiquattro** del mese di **novembre**, alle ore 13.50, in videoconferenza, ai sensi del regolamento in materia approvato con delibera consiliare n. 35 dd.10.10.2022, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Minati Marco - Vicesindaco
3. Brendolise Silvia - Assessore
4. Lira Manuel - Assessore
5. Mengon Erika - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Presa atto dell'assegnazione di personale da parte del Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione della PAT e approvazione convenzione di collaborazione tra l'ente e il Consorzio delle cooperative sociali trentine Con.solida s.c.s.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera n. 254 di data 18 febbraio 2005 la Giunta Provinciale ha autorizzato il Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento, poi Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale (SCNVA) ed ora Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (Serv. SOVA), a realizzare interventi a favore dei soggetti usciti dalla lista di mobilità e segnalati dalla Commissione Provinciale per l'Impiego, o comunque appartenenti alle categorie individuate da detta Commissione, in nuovi ambiti e a richiedere agli Enti interessati alla realizzazione degli interventi di compartecipare alla spesa per lo svolgimento dell'attività nei limiti della misura percentuale indicata nella deliberazione stessa.
- con delibera n. 2124 di data 07 ottobre 2005 la Giunta Provinciale ha disciplinato la realizzazione da parte di soggetti usciti dalla lista di mobilità e segnalati dalla Commissione Provinciale per l'Impiego, o comunque appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione Provinciale per l'Impiego (legge provinciale n. 32/1990) di interventi nell'ambito dei servizi ausiliari ai servizi alla persona presso le Residenze sanitarie Assistenziali e presso i restanti Enti accreditati dell'area socioassistenziale della Provincia Autonoma di Trento. Da ultimo, il 12 aprile 2018 presso l'Assessorato allo sviluppo economico e lavoro, le OOSS e la Federazione trentina della Cooperazione in rappresentanza dei Consorzi cooperativi, hanno condiviso dei mansionari d'area per i lavoratori del progettone tra i quali anche quello riferito alle attività di supporto ai servizi ausiliari alla persona.
- con determinazione n. 14332 di data 19 dicembre 2024 (CUP n. C47J24000130003 il Dirigente del Serv. SOVA ha stabilito di affidare a CONSOLIDA, mediante apposita convenzione assimilabile al mandato di gestione senza corrispettivo, l'attività di cui alla Legge Provinciale 27 novembre 1990, n. 32 e ss.mm.. Attuazione degli interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale di cui al "Documento di Programmazione degli interventi (DOPI) per la XVII Legislatura " del Dipartimento Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro - Sezione relativa agli interventi e alle attività per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, relativo alle attività previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 254 di data 18 febbraio 2005 e ss.mm.ii

Atteso che in data 23.10.2025 con nota prot. com. n. 5192 l'amministrazione comunale ha chiesto al Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento la disponibilità di una persona per svolgere attività di accompagnamento e supporto agli anziani.

Vista la nota, nostro prot. n. 5313 dd 03.11.2025, del Dirigente del Serv. SOVA con la quale autorizza con decorrenza immediata l'assegnazione di una persona con orario di lavoro a tempo parziale per lo svolgimento delle attività di cui sopra nelle modalità da concordare tra Ente e datore di lavoro,

Ricordato che da parte dell'Amministrazione comunale non è dovuta la quota di compartecipazione al costo della manodopera.

Atteso che Con.Solida ha trasmetto, per le vie brevi, la convenzione da sottoscrivere tra le parti necessaria al fine di formalizzare il rapporto di collaborazione tra l'ente e il Consorzio, parte integrante della presente deliberazione (sub. "A");

Esaminato positivamente lo schema di convenzione si ritiene di procedere ad approvare il medesimo al fine di perfezionare il rapporto tra Ente e Cooperativa in tempi brevi;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sono stati acquisiti:

- il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Segretario comunale;

Di atto che per l'adozione della presente deliberazione non necessita il parere del Responsabile del Servizio finanziario in quanto il presente provvedimento non comporta alcuna spesa né diretta né indiretta;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Richiamata la delibera consiliare n. 26 dd. 23.12.2024, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, la nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dd. 29.12.2017;

Visto lo statuto comunale;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Con voto unanime, espresso per alzata di mano

DELIBERA

1. Di accettare, per le ragioni esposte in premessa, l'assegnazione, da parte del Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale della PAT (SOVA) di una persona per lo svolgimento di attività di accompagnamento e supporto agli anziani, giusta nota prot. n. 5313 dd 03.11.2025.
2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione di collaborazione tra il Comune di Castelnuovo e il Consorzio Con.solida s.c.s. (Consorzio incaricato dal Servizio SOVA) per la prestazione di attività ausiliarie e di supporto ai servizi alla persona – anno 2025- da parte di n. 1 unità di personale a tempo parziale (25 ore settimanali) nelle modalità indicate nello schema di convenzione (sub. "A") parte integrante della presente deliberazione
3. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere digitalmente la convenzione di cui la punto 2) del dispositivo della presente delibera.
4. Di dare atto che la persona verrà assunta dal Consorzio Con.solida s.c.s che condivide le finalità generali del c.d. "Progettone sociale".
5. Di approvare il progetto individualizzato di inserimento lavorativo a firma della cooperativa sociale Aurora s.c.s parte integrante della presente deliberazione anche se non materialmente allegato.
6. Di dare atto che dall'Amministrazione comunale non è dovuta la quota di compartecipazione al costo della manodopera;
7. Di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di avviare in tempi brevi il percorso lavorativo.
8. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;*
- non è ammesso il ricorso sub c).*

CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA' AUSILIARIE E DI SUPPORTO AI SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2025

tra le parti:

Consorzio CONSOLIDA società cooperativa sociale, di seguito denominato CONSOLIDA, con sede legale in Trento, Via Rienza 10, codice fiscale e partita I.V.A. 01150390225, rappresentato da Francesca Gennai, nata a Massa Marittima (GR) 15/03/1979, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente del citato consorzio

e

Comune di Castelnuovo con sede legale in- codice fiscale e partita I.V.A.
rappresentato da, che interviene ed agisce nella sua qualità di del citato
Comune

premesso che

- Con delibera n. 254 di data 18 febbraio 2005 la Giunta Provinciale ha autorizzato il Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento, poi Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale (SCNVA) ed ora Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (Serv. SOVA), a realizzare interventi a favore dei soggetti usciti dalla lista di mobilità e segnalati dalla Commissione Provinciale per l'Impiego, o comunque appartenenti alle categorie individuate da detta Commissione, in nuovi ambiti e a richiedere agli Enti interessati alla realizzazione degli interventi di partecipare alla spesa per lo svolgimento dell'attività nei limiti della misura percentuale indicata nella deliberazione stessa.
- Con delibera n. 2124 di data 07 ottobre 2005 la Giunta Provinciale ha disciplinato la realizzazione da parte di soggetti usciti dalla lista di mobilità e segnalati dalla Commissione Provinciale per l'Impiego, o comunque appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione Provinciale per l'Impiego (legge provinciale n. 32/1990) di interventi nell'ambito dei servizi ausiliari ai servizi alla persona presso le Residenze sanitarie Assistenziali e presso i restanti Enti accreditati dell'area socioassistenziale della Provincia Autonoma di Trento. Da ultimo, il 12 aprile 2018 presso l'Assessorato allo sviluppo economico e lavoro, le OOSS e la Federazione trentina della Cooperazione in rappresentanza dei Consorzi cooperativi, hanno condiviso dei mansionari d'area per i lavoratori del progettone tra i quali anche quello riferito alle attività di supporto ai servizi ausiliari alla persona.
- Con determinazione n. 14332 di data 19 dicembre 2024 (CUP n. C47J24000130003 il Dirigente del Serv. SOVA ha stabilito di affidare a CONSOLIDA, mediante apposita convenzione assimilabile al mandato di gestione senza corrispettivo, l'attività di cui alla Legge Provinciale 27 novembre 1990, n. 32 e ss.mm.. Attuazione degli interventi provinciali per il ripristino e la

valorizzazione ambientale di cui al "Documento di Programmazione degli interventi (DOPI) per la XVII Legislatura " del Dipartimento Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro - Sezione relativa agli interventi e alle attività per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, relativo alle attività previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 254 di data 18 febbraio 2005 e ss.mm.ii

- Il Comune di Castelnuovo ha fatto richiesta al Serv. SOVA di usufruire di servizi relativi ad attività ausiliarie e di supporto ai servizi alla persona attraverso l'attività e la collaborazione di soggetti da occupare presso il suo territorio e da coinvolgere nelle attività previste. Tali soggetti sono lavoratori appartenenti alle tipologie di cui all'art. 7 della Legge Provinciale n. 32/1990 e ss.mm. e/o con contratto a tempo determinato, lavoratori in stato di disoccupazione, iscritti al Centro per l'Impiego di riferimento sul territorio della P.A.T. .
- Il Serv. SOVA con nota n. di data ha comunicato a CONSOLIDA l'assegnazione di una unità di personale, sigra _____ (CF _____)

Tutto ciò premesso fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Comma 1) CONSOLIDA fornisce al Comune di Castelnuovo un servizio relativo all'ambito delle attività di supporto dei servizi ausiliari ai servizi alla persona attraverso la collaborazione di n. 1 (uno) soggetto appartenente alle tipologie citate sopra (da qui in avanti denominati "operatori").

Comma 2) Gli operatori, attraverso la cui attività e collaborazione il servizio si realizza, sono a tutti gli effetti lavoratori dipendenti di CONSOLIDA.

Comma 3) Gli operatori, nell'ambito dei servizi ausiliari ai servizi alla persona, svolgono le mansioni previste dalla delibera della Giunta provinciale n. 2124 di data 07 ottobre 2005 e dal mansionario dei lavoratori del Progettone del 12 aprile 2018 limitatamente all'area 3) *attività di supporto ai servizi ausiliari alla persona*.

Comma 4) I documenti di cui al precedente comma sono allegati alla presente convenzione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Comma 5) Le mansioni saranno svolte dagli operatori secondo i regolamenti, le modalità, le procedure e i protocolli stabiliti e adottati dal Comune di Castelnuovo e su indicazione e supervisione di sue figure professionali.

Comma 6) L'attività degli operatori è da intendersi come di supporto, e non già sostitutiva, a quella delle varie figure che operano all'interno del Comune di Castelnuovo nelle loro funzioni al fine di coadiuvare ed agevolare la loro ordinaria attività.

Comma 7) L'attività degli operatori è da intendersi indirizzata prevalentemente agli utenti individuati dal Comune di Castelnuovo, o a gruppi di loro, e, su indicazioni del responsabile del Servizio, a singoli utenti.

Comma 8) Le attività richiamate al comma 3) verranno specificate con maggiore precisione e concordate tra CONSOLIDA e il Comune di Castelnuovo anche al fine di stendere un piano di lavoro ed un orario delle attività che gli operatori andranno a svolgere.

Comma 9) Qualora successivamente il Comune di Castelnuovo ritenga necessario variare il piano delle attività previste e svolte dagli operatori, questo dovrà essere preventivamente comunicato a CONSOLIDA e comunque concordato con quest'ultima.

Comma 10) L'orario di lavoro per un tempo pieno è stabilito in 37,5 ore settimanali. È prevista la possibilità di impieghi a tempo parziale sia orizzontale che verticale. L'articolazione dell'orario di lavoro verrà concordato tra le parti.

Comma 11) Qualora le parti abbiano la necessità di variare gli orari, questo dovrà essere preventivamente comunicato e comunque concordato tra le stesse.

Comma 12) Sarà cura del Comune di Castelnuovo indicare agli operatori e a CONSOLIDA la persona e/o le persone che all'interno della struttura sarà/saranno di riferimento relativamente allo svolgimento delle loro attività ordinarie.

Comma 13) CONSOLIDA non garantirà la presenza di unità sostitutive degli operatori citati nella presente convenzione in caso di: assenze per ferie e permessi; assemblee sindacali; sciopero; malattie e/o infortuni; sospensioni dovute a provvedimenti disciplinari; dimissioni o licenziamento; pensionamento; decesso; trasferimenti su ordine e/o assenso del Serv. SOVA.

Art. 2

Comma 1) CONSOLIDA e il Comune di Castelnuovo devono ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare, essi devono:

- a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della presente convenzione;
- b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi interferenziali.

Art. 3

Comma 1) È previsto che periodicamente il responsabile o altri incaricati di CONSOLIDA contattino il responsabile del Comune di Castelnuovo o si rechino presso la relativa sede al fine di valutare il servizio prestato dai propri operatori, condividendo - se necessario - eventuali azioni correttive e migliorative.

Comma 2) La stessa Provincia, tramite il Serv. SOVA si riserva di effettuare verifiche mediante i propri incaricati.

Comma 3) È comunque prerogativa del Comune di Castelnuovo contattare CONSOLIDA relativamente alle attività degli operatori ogni qual volta lo ritenga opportuno e necessario.

Art. 4

La presente convenzione ha validità a decorrere dal con scadenza al 31/12/2025.

Art. 5

Nessuna quota di compartecipazione al costo lavoro è dovuta dal Comune di Castelnuovo , così come stabilito dal Serv. Sova.

Art. 6

Nel caso in cui il Comune di Castelnuovo ritenga che uno degli operatori non sia adeguato allo svolgimento delle mansioni specifiche o che comunque esistano altre motivazioni tali da prefigurare l'interruzione del rapporto di collaborazione tra le parti in riferimento allo specifico operatore, la stessa dovrà comunicarlo a CONSOLIDA il quale avrà cura di coordinarsi con il Serv. SOVA al fine di trovare una alternativa per il lavoratore e successivamente alla quale si procederà all'interruzione del rapporto relativo all'operatore.

Art. 7

Comma 1) CONSOLIDA, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castelnuovo, ad osservare e a far osservare ai propri operatori ed eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Comma 2) A tal fine CONSOLIDA dà atto che gli è stato trasmesso e di aver preso visione, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso - parte integrante della presente contratto - per una sua più completa e piena conoscenza. CONSOLIDA si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri operatori ed eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Comma 3) La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 1 e 2 del presente articolo può costituire causa di risoluzione della presente convenzione.

Art. 8

Comma 1) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si precisa che con separato atto CONSOLIDA dovrà, ove ne sussistano i presupposti, essere incaricato Responsabile del trattamento.

Comma 2) In tal caso, la mancata accettazione dell'incarico di cui al precedente comma, comporterà la risoluzione della presente convenzione.

Art. 9

Qualora CONSOLIDA riscontri importanti violazioni o inosservanze relativamente alla presente convenzione, potrà prospettare - sentito il Serv. SOVA - la risoluzione della presente convenzione. La presente convenzione si ritiene comunque estinta nel caso in cui presso il Comune di Castelnuovo non presti più servizio nessun operatore (cessazione del contratto, dimissioni, licenziamento, trasferimenti e/o pensionamento).

Art. 10

Per quanto non contemplato dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

Redatto in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Comune di Castelnuovo

.....

Consorzio della Cooperazione Sociale

CON.SOLIDA s.c.s.

La Presidente

Francesca Gennai

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).